

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i>  |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                                | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Restituzione dei beni culturali</b> |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. Direttiva 93/7 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e regolamento n. 93/... relativo all'esportazione di beni culturali. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano i valori applicabili di cui all'allegato, punto B, nonché la norma di conversione di tali valori nelle monete nazionali. Ogni tre anni (a far data dal febbraio 1996), il Consiglio effettua l'esame e, ove necessario, la rivalutazione di tali importi e, deliberando su proposta della Commissione (presentata di norma nell'ambito della sua relazione triennale), procede ad eventuali adeguamenti della direttiva.

**B. EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO**

2. Ove non si proceda a una modifica della direttiva, in particolare del tasso di cambio applicabile al 1° gennaio 1993, i paesi partecipanti continueranno ad applicare importi diversi (poiché calcolati in base al tasso di cambio del 1993, anziché ai tassi di conversione dell'euro irrevocabilmente fissati nel 1999). Tale situazione si protrarrà fintanto che la direttiva contemplerà la suddetta norma.

**C. AZIONI E CALENDARIO**

3. È auspicabile che la Commissione presenti una proposta di modifica della direttiva affinché dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti possano applicare valori uniformi espressi in euro, in virtù della direttiva stessa. Gli Stati membri non partecipanti continueranno a calcolare il controvalore nelle monete nazionali sulla base di un tasso di cambio con l'euro applicabile a una data prestabilita da convenire (che sostituirebbe l'attuale data di conversione del 1993), antecedente all'entrata in vigore dei nuovi valori prevista per il 1° gennaio 2002. La Commissione presenterà la sua prossima relazione triennale nel 1999 e sarebbe auspicabile che in tale occasione proponesse la modifica in questione, lasciando in tal modo ampio margine per attuare tale misura a livello nazionale, al più tardi entro il 1° gennaio 2002.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Appalti pubblici</b>               |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. La direttiva 93/36 (forniture), la direttiva 93/37 (lavori) e la direttiva 92/50 (servizi), modificate dalla direttiva 97/... del 13 ottobre 1997, nonché la direttiva 93/38 (servizi di pubblica utilità) sono gli atti di diritto comunitario in materia di pubblici appalti su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano gli importi limite<sup>20</sup>, nonché la norma di conversione di tali importi nelle monete nazionali<sup>21</sup>.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO**

2. Dal 1° gennaio 1999, gli importi limite saranno espressi in euro, conformemente al regolamento n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro. Gli importi nazionali, convertiti a norma della direttiva al tasso di cambio con l'ecu secondo il meccanismo di conversione attualmente in vigore, non subirà modifiche *prima della prossima data di revisione*.
3. Tutte e quattro le direttive prevedono che ogni due anni si proceda a una rivalutazione degli importi espressi in moneta nazionale. Esse specificano inoltre che il controvalore nelle varie monete nazionali è calcolato in base alla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i ventiquattro mesi che si concludono l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione avente effetto al 1° gennaio.

Tale metodo di adeguamento degli importi in moneta nazionale alle fluttuazioni dei tassi di cambio diventerà inoperante, e pertanto inapplicabile, per i paesi partecipanti dalla data di revisione successiva all'introduzione dell'euro prevista per il 1° gennaio 1999 (prossima revisione: 1° gennaio 2000), ma continuerà tuttavia ad applicarsi ai paesi non partecipanti. Obiettivo della norma di conversione è infatti calcolare con la massima precisione il controvalore degli importi limite in moneta nazionale, basandosi su dati osservati nel tempo (i valori medi degli ultimi due anni, per esempio). Poiché, per la data di revisione, i paesi partecipanti non avranno più una moneta nazionale propria e cesseranno le fluttuazioni rispetto agli importi in euro di cui alla direttiva, non avrà alcun senso applicare la norma di conversione a detti paesi. Si continueranno invece a calcolare le conversioni per i paesi non partecipanti. Gli importi per i paesi partecipanti saranno espressi in unità monetarie

<sup>20</sup> Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/36, articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/37, articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/50, articolo 14 della direttiva 93/38.

<sup>21</sup> Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 93/36, articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 93/37, articolo 7, paragrafo 8 della direttiva 92/50, articolo 38 della direttiva 93/38.

nazionali al tasso di conversione applicato agli importi in euro figuranti nella direttiva. Il valore di riferimento (e, per i paesi partecipanti, il controvalore nelle unità monetarie nazionali degli importi in euro) continuerà a essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a beneficio degli Stati membri.

4. La prima revisione dopo l'introduzione dell'euro è prevista per il 1° gennaio 2000. In ossequio al principio della continuità giuridica, tutti gli Stati membri avranno attuato le direttive in materia di appalti pubblici nei due anni precedenti (tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2000), basandosi sul controvalore in unità monetarie nazionali risultante dalla precedente revisione del 1° gennaio 1998. Per effetto della revisione del 1° gennaio 2000, il seguente metodo di calcolo previsto dalle direttive non si applicherà più agli stati partecipanti ma manterrà efficacia per gli stati non partecipanti che dovranno calcolare il controvalore in moneta nazionale degli importi di cui alla direttiva. Tale calcolo è basato sulla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i sedici mesi precedenti il 1° gennaio 1999 (dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998) insieme alla media dei loro valori giornalieri, espressi in euro, relativa ai restanti 8 mesi (dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999) del periodo di revisione di ventiquattro mesi. Nel caso dei paesi partecipanti, si applicheranno direttamente i valori in euro.

#### C. AZIONI E CALENDARIO

5. I rappresentanti degli Stati membri hanno discusso la questione sulla base di una nota di chiarifica del 30 settembre. In linea di principio, gli Stati membri potrebbero convenire sul principio della presunzione. Non sarebbe pertanto necessaria alcuna azione legislativa, purché tale principio sia accettato da tutti gli Stati membri.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Banche</b>                         |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. Le direttive 77/780/CEE, 89/646/CEE, 92/30/CEE, 92/121/CEE, 94/19/CEE, 91/308/CEE, 93/6/CEE, 89/647/CEE, 96/10/CE, 93/22/CEE, 95/26/CE e 86/635/CEE sono gli atti di diritto comunitario in materia di legislazione bancaria su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Riferimenti all'ecu**

2. Da un'attenta analisi di tutti i riferimenti all'ecu contenuti nelle direttive in materia bancaria e delle possibili implicazioni dell'introduzione di una moneta unica per tali direttive è risultato che i due regolamenti sull'euro bastano di per sé a risolvere in massima parte le eventuali difficoltà, senza dover emanare ulteriori misure. Resta in particolare fermo che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97 del Consiglio, qualunque riferimento all'ecu è sostituito automaticamente da un riferimento all'euro.
3. Poiché gli importi limite contenuti nella normativa bancaria sono *soglie tout court*, da rispettare sempre e comunque nel corrispettivo controvalore in moneta nazionale, non sussistono per tale settore problemi di revisione, arrotondamento degli importi o di fluttuazione monetaria. Il passaggio all'euro non comporterà quindi reali difficoltà e le direttive in materia si applicheranno indistintamente e per i medesimi importi sia nei paesi partecipanti che in quelli non partecipanti. Non sono pertanto necessari ulteriori chiarimenti in tema di importi limite, massimali o riferimenti all'ecu contenuti nella legislazione comunitaria in materia bancaria.<sup>22</sup> Si ritiene invece opportuno soffermarsi su talune altre questioni.

**Rischio di cambio**

4. In forza dei regolamenti sull'euro e conformemente alle disposizioni del trattato, gli Stati membri partecipanti adotteranno una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali dal 1° gennaio 1999. Da allora in poi non sussisteranno pertanto più rischi di cambio tra l'euro e le unità monetarie partecipanti, da un lato, e fra queste ultime, dall'altro<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Direttiva 77/780/CEE, modificata dalla direttiva 89/646/CEE art. 4, paragrafi 1 e 2, lettera a), direttiva 92/30/CEE art. 3, paragrafo 3; direttiva 92/121/CEE art. 6, paragrafo 6; direttiva 94/19/CEE art. 7, paragrafo 1, direttiva 91/308/CEE art. 3, paragrafi 2 e 3, direttiva 93/6/CEE art. 3, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 4, paragrafo 6, capoversi ii) e iii).

<sup>23</sup> Direttiva 93/6/CEE (allegato III, paragrafo 3 1)

**Rischio di posizione su titoli di debito**

5. Conformemente alle disposizioni del trattato, gli Stati membri partecipanti adotteranno una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali dal 1° gennaio 1999. Il rischio di posizione su un titolo di debito in euro o nelle monete nazionali partecipanti equivale pertanto, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di mercato, a posizioni espresse nella stessa moneta<sup>24</sup>.

**Strumenti derivati**

6. Quando gli Stati membri partecipanti avranno adottato una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali, i contratti derivati connessi ai tassi di cambio in ecu e nelle monete partecipanti cesseranno di comportarsi come strumenti derivati, al pari di taluni contratti derivati connessi ai tassi di interesse il cui tasso di riferimento è derivato dall'ecu e dalle monete nazionali partecipanti. In linea di principio, dal 1° gennaio 1999 i suddetti contratti saranno assimilati ai *cash claim* o alle obbligazioni. Nondimeno potranno insorgere alcuni problemi nella fase di transizione, ma si ritiene sia compito delle autorità competenti decidere come risolverli in funzione dei singoli casi<sup>25</sup>.

**Banca centrale europea (BCE)**

7. Quando nel 1998 sarà istituita la Banca centrale europea, essa fungerà da 'banca centrale/banca centrale della zona A' ai fini di tutte le direttive in materia bancaria e normativa connessa<sup>26</sup>.

**C. AZIONI E CALENDARIO**

8. Controllo di eventuali problemi, legati alla fase di transizione (cfr. paragrafo 6).

<sup>24</sup> Direttiva 93/6/CEE (allegato I, paragrafi 3, 9, punto i) e paragrafo 13).

<sup>25</sup> Direttiva 89/647/CEE modificata dalla direttiva 96/10/CE (allegato II); direttiva 93/6/CEE (allegato III, paragrafo 3.1).

<sup>26</sup> Direttiva 89/647/CEE (articoli 2, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1); direttiva 92/121/CEE (art. 4, paragrafo 7); direttiva 93/22/CEE (art. 2, paragrafo 4); direttiva 77/780/CEE (art. 2, paragrafo 2); direttiva 92/30/CEE; direttiva 95/26/CE (art. 4); direttiva 86/635/CEE (art. 8, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 2).

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Assicurazioni</b>                  |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. Le direttive 73/239/CEE, 76/580/CEE, 88/357/CEE, 84/5/CEE, 79/267/CEE, 92/96/CEE, 91/674/CEE e la decisione 91/370/CEE (accordo con la Confederazione svizzera) sono gli atti di diritto comunitario in materia di assicurazioni su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano gli importi limite applicabili, nonché le norme di conversione di tali importi nelle monete nazionali. Altre disposizioni riguardano la congruenza valutaria, la revisione degli importi limite e la definizione dell'ecu, ovvero dell'unità di conto. Sono altresì interessate una disposizione in materia di garanzia di tasso di interesse e tre disposizioni sulla relazione tra franco svizzero e ecu.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Riferimenti all'ecu e norme di conversione**

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro.
3. Dal 1° gennaio 1999, gli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le norme di conversione degli importi in ecu (euro) nelle rispettive monete nazionali. Il tasso applicabile è quello dell'ultimo giorno del precedente mese di ottobre. Dal 1° gennaio 1999, data alla quale dovrà essere effettuata la revisione, tali norme diventeranno inoperanti, e pertanto inapplicabili, per gli Stati membri partecipanti i quali non avranno più un'unità monetaria nazionale propria. Dal 1° gennaio 1999, gli importi in ecu saranno sostituiti da importi in euro e il loro controvalore in moneta nazionale sarà calcolato in base a tassi di conversione irrevocabilmente fissi. Riguardo alla disposizione transitoria di cui all'articolo 2 della direttiva 76/580/CEE, essa continuerà ad applicarsi durante il periodo di transizione e oltre ove non siano riesaminati gli importi della direttiva 73/239/CEE. Sarà necessaria un'azione legislativa a livello comunitario per parificare tali importi in tutta la zona euro, dal 1° gennaio 2002.

**Congruenza valutaria**

4. Dal 1° gennaio 1999 e per tutto il periodo di transizione, ai fini delle norme di congruenza le unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti costituiscono una e una sola moneta rispetto all'euro e le une rispetto alle altre.

**Garanzia di tasso di interesse**

5. Riguardo ai contratti assicurativi che prevedono una garanzia di tasso di interesse, l'articolo 17, paragrafo 1, punto B, lettera a), punto i) della direttiva 79/267/CEE

modificata resterà applicabile ai contratti espressi nelle monete degli Stati membri non partecipanti. Se invece il contratto è espresso in una moneta partecipante o in euro, lo Stato membro d'origine dell'impresa applica uno dei seguenti tassi: (i) il tasso dei suoi prestiti obbligazionari in euro, se è uno Stato membro partecipante, o (ii) il tasso dei prestiti obbligazionari in euro di un altro Stato membro partecipante o (iii) la media dei tassi dei prestiti obbligazionari in euro di tutti gli Stati membri partecipanti (a condizione che tale informazione sia fornita da un organismo ufficiale) o (iv) il tasso dei prestiti obbligazionari delle istituzioni comunitarie, espressi in euro. Le quattro ipotesi formulate sono tutte compatibili con la norma relativa alla garanzia di tasso di interesse in quanto sostituiscono sia le monete nazionali partecipanti sia l'ecu con l'euro. Dette ipotesi si mantengono pienamente applicabili anche alla luce dei regolamenti del Consiglio. La Commissione tuttavia, nell'intento di armonizzare il più possibile l'applicazione di tale disposizione, propone che gli Stati membri decidano di attenersi all'ipotesi (iii) o (i) ove non dispongano di informazioni fornite da un organismo ufficiale. Il che non preclude la possibilità di modificare la direttiva una volta avvenuto il passaggio all'euro, forti dell'esperienza maturata nell'applicazione di tale clausola.

#### **Accordo con la Confederazione svizzera**

6. In ossequio al principio di continuità, dal 1° gennaio 1999 la relazione tra franco svizzero e ecu rimarrà quella definita dall'accordo, ovverossia una relazione fissa soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 3, il quale prevede un adeguamento quando il controvalore dell'ecu in franchi svizzeri stabilito dalla Banca nazionale svizzera per l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre si discosta dalla relazione in vigore ai sensi dell'accordo in misura superiore al 10%, per eccesso o per difetto. Dal 1° gennaio 1999 tale disposizione resterà invariata, con la sola differenza che all'ecu andrà sostituito l'euro.

#### **Altre disposizioni**

7. Quanto alle altre disposizioni, alla revisione degli importi limite e alla definizione di ecu, l'unico cambiamento previsto è la sostituzione di ecu con euro.

#### **C. AZIONI E CALENDARIO**

8. Sarà necessario modificare la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 76/580/CEE, con effetto al più tardi dal 1° gennaio 2002 (cfr. punto 2). Potrebbe essere auspicabile modificare anche la direttiva 79/267/CEE (cfr. punto 5), ma tale eventualità richiede un ulteriore esame.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Mercati mobiliari</b>              |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. La direttiva 79/279 (ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori), la direttiva 89/298 (prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari), la direttiva 93/6 (adeguatezza patrimoniale), la direttiva 94/18 (*Eurolist*) e la direttiva 97/9 (sistemi di indennizzo degli investitori) sono gli atti di diritto comunitario in materia di mercati mobiliari su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano le soglie applicabili, nonché quelle che stabiliscono le modalità di revisione di tali soglie.

**B. EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO**

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro.
3. Ai sensi della direttiva 79/279 (ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori), schema A, punto I, paragrafo 2, il controvalore in moneta nazionale dell'importo in ecu "è inizialmente quello in applicazione il giorno dell'adozione della presente direttiva". La data di adozione della direttiva è il 5 marzo 1979. Tuttavia, seguono disposizioni in materia di revisione a norma delle quali lo Stato membro deve adeguare l'importo in moneta nazionale (rispetto all'importo in ecu) se quello si discosta del 10%, per eccesso o per difetto, dal valore previsto dalla direttiva.
4. Posto che l'obiettivo di tali disposizioni è far corrispondere quanto più possibile a un milione di ecu/euro, di cui alla direttiva, il controvalore in moneta nazionale --e non già semplificare l'attuazione nella legislazione nazionale dei massimali in ecu mediante arrotondamento di importi incongrui --, dal 1° gennaio 1999, dette disposizioni diventeranno inevitabilmente superflue per i paesi partecipanti. La direttiva va pertanto interpretata nel senso che, a partire da tale data, gli Stati membri devono adeguare gli importi in moneta nazionale al controvalore in moneta nazionale di un milione di ecu, al tasso di conversione. Tali disposizioni restano invece pienamente applicabili per i paesi non partecipanti.

Lo stesso meccanismo di adeguamento si ritrova allo schema B, punto III, paragrafo 1 della direttiva 79/279, per il quale valgono le medesime conclusioni di cui sopra.

5. La direttiva 89/298 (prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari), la direttiva 93/6 (adeguatezza patrimoniale) e la direttiva 97/9 (sistemi di indennizzo degli investitori) contengono ciascuna dei riferimenti fissi in ecu (importi limite e un massimale) e non prevedono margini di fluttuazione né alcun meccanismo di revisione. I regolamenti sull'euro modificheranno le suddette direttive nella misura in cui introdurranno l'obbligo,



a far data dal 1° gennaio 1999 per i paesi partecipanti, di mantenere importi nazionali *quanto meno* pari al controvalore degli importi in euro stabiliti dalle direttive per quanto riguarda le soglie applicabili. Se alla fine del 1998 gli Stati membri risulteranno conformi alle direttive vigenti, non dovranno emanare alcuna misura. Beninteso, il controvalore in moneta nazionale potrà essere *superiore* all'importo in euro. Lo stesso ragionamento vale per il massimale, che potrà essere inferiore all'importo in euro previsto dalla direttiva.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Alla luce delle interpretazioni esposte, non si ritiene necessario emanare alcuna misura.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Diritto delle società</b>          |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. La direttiva 77/91/CEE è l'unico atto di diritto comunitario delle società su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. La direttiva coordina le norme in materia di costituzione della società per azioni, di salvaguardia e modifica del capitale sociale della stessa. Le uniche disposizioni direttamente interessate sono quelle che fissano a 25 000 ecu il capitale minimo sottoscritto per la costituzione di una società e che dispongono per l'eventuale modifica del controvalore del suddetto importo limite in moneta nazionale.

Il passaggio all'euro comporterà inoltre implicazioni indirette derivanti dalla direttiva, quali la ridenominazione in euro del capitale azionario, per il qual punto si rimanda al paragrafo 4.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Importi in ecu e controvalore in moneta nazionale**

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 l'importo in ecu di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva sarà automaticamente espresso in euro.

Non sarà pertanto necessario modificare la direttiva in seguito all'introduzione dell'euro.

3. Per gli Stati membri non partecipanti continueranno a vigere le disposizioni della direttiva, con l'importo fissato in euro. Se il controvalore in moneta nazionale di tale importo si mantiene inferiore del 10% al valore espresso in euro, percentuale corrispondente al margine concesso dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, la Commissione, in forza di tale articolo, informa lo Stato membro interessato che deve modificare la sua legislazione per adeguarsi all'importo minimo espresso in euro.

**Ridenominazione del capitale azionario**

4. La conversione automatica in unità euro potrebbe rendere necessaria l'applicazione di regole di arrotondamento al capitale azionario. Lo scopo sarebbe evitare azioni il cui valore nominale comprenda decimali, creando disagi per il mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare norme nazionali che consentano alle società di mettere a punto dei sistemi di arrotondamento efficaci. Per esempio, gli Stati membri potrebbero decidere delle procedure semplificate di aumento o riduzione del capitale, ove ciò fosse opportuno ai fini dell'arrotondamento, oppure introdurre la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. La seconda direttiva sul diritto delle società non deve essere intesa a impedire l'adozione di tali procedure semplificate ai fini del passaggio all'euro.

Tanto vero che la direttiva prevede essa stessa, all'articolo 3, lettera c), l'emissione di azioni prive di valore nominale.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Non si richiedono azioni legislative a livello comunitario.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| SETTORE                                                      | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| NORMATIVA INTERESSATA: <b>Contabilità</b>                    |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. La direttiva 78/660/CEE modificata e la direttiva 83/349/CEE modificata sono gli atti di diritto comunitario in materia di contabilità su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Tali direttive dispongono in materia di redazione e presentazione rispettivamente dei conti annuali e dei conti consolidati. Le disposizioni maggiormente interessate sono quelle che stabiliscono i limiti numerici per la redazione e la presentazione di alcuni conti, i tassi di conversione applicabili per il calcolo del controvalore di tali importi in moneta nazionale e che prevedono la possibilità, nel convertire detti importi in moneta nazionale, di aumentarli di non più del 10% al fine di ottenere cifre tonde.

Se si esclude quest'ultima disposizione, che tratteremo più in dettaglio nella sezione B, paragrafo 4, il passaggio all'euro non richiederà la modifica delle direttive contabili in vigore. Un'eventuale modifica potrebbe peraltro rientrare nel contesto della normale procedura di riesame che interviene ogni cinque anni. Sono da ultimo interessate le disposizioni che consentono di redigere i conti in ecu.

2. A parte tali disposizioni più direttamente interessate, ve ne sono diverse altre che necessitano chiarimenti e spiegazioni, per le quali i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento politico (XV/7002/97) dal titolo "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro". Tale documento, elaborato in consultazione con il Comitato di contatto delle direttive contabili, fornisce informazioni e orientamenti su come applicare l'attuale quadro normativo europeo in materia contabile alla luce dell'introduzione dell'euro.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Limiti numerici in ecu, tassi di conversione e arrotondamento**

3. Le attuali norme di conversione degli importi dei limiti numerici nelle monete nazionali, applicabili dal 21 marzo 1994, sono riesaminate ogni cinque anni e eventualmente modificate. Il prossimo riesame si terrà, su iniziativa della Commissione, nel 1999, quando saranno fissati nuovi importi nelle monete nazionali degli Stati membri non partecipanti. Gli Stati membri partecipanti provvederanno invece a esprimere tali importi direttamente in euro (la legislazione nazionale adotterà il controvalore degli importi in euro nella moneta nazionale al tasso di conversione del 1° gennaio 1999).
4. Alla fine del periodo di transizione, le monete degli Stati membri partecipanti non avranno più corso legale e pertanto non sussisterà più la necessità di convertire in tali monete gli importi in euro previsti dalla quarta direttiva. Quanto agli Stati non partecipanti, continueranno ad applicare la regola di arrotondamento del 10%. Per ragioni

di equità, in occasione del prossimo riesame quinquennale del 1999, occorrerà introdurre nella direttiva un apposito dispositivo che garantisca la parità di trattamento delle PMI negli Stati membri partecipanti e non partecipanti.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Sarà necessario modificare la direttiva 78/660/CEE, nel contesto del riesame previsto ogni cinque anni, con efficacia dal 1999. Tale modifica rientrerà nella serie di misure che la Commissione intende presentare entro la primavera del 1998.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i>                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Responsabilità per danno da prodotti difettosi</b> |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. L'introduzione dell'euro avrà ripercussioni sulla direttiva 85/374 ma i suoi effetti saranno ritardati in considerazione dei due importi storici ivi previsti, vale a dire la franchigia di 500 ecu e l'importo massimo di 70 milioni di ecu. Il controvalore in moneta nazionale espresso dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni nazionali continuerà a calcolarsi al tasso storico del 25 luglio 1985, che è la data di adozione della direttiva. Tale controvalore non cambierà fintanto che la Commissione non presenterà una proposta di modifica dei due importi previsti dalla direttiva.

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Importi in ecu, tassi di conversione e arrotondamento**

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro. La legge nazionale lascerà invariato il controvalore in moneta nazionale degli importi in euro previsti dalla direttiva fintanto che la Commissione non avrà presentato una proposta di modifica di detti importi (e questa non sarà stata adottata).
3. Le attuali norme di conversione degli importi limite nelle monete nazionali, applicabili dal 25 luglio 1985, sono riesaminate ogni cinque anni e eventualmente modificate. In occasione del prossimo riesame, saranno stabiliti i nuovi importi in euro e sarà fissata la data applicabile per la conversione di tali importi nelle monete nazionale degli Stati membri non partecipanti e in quelle degli Stati membri partecipanti (al tasso di conversione irrevocabilmente fissato il 1° gennaio 1999).
4. Alla fine del periodo di transizione, le monete degli Stati partecipanti non avranno più corso legale e pertanto non sussisterà più la necessità di convertire in tali monete gli importi in euro fissati dalla direttiva.

**C. AZIONI E CALENDARIO**

5. Si propone di modificare la direttiva 85/374/CEE nel contesto della procedura di riesame ivi prevista e di provvedere affinché questa acquisisca efficacia quanto prima dopo il 1° gennaio 1999, quando gli Stati membri partecipanti utilizzeranno il controvalore in moneta nazionale dei nuovi importi in euro (al tasso di conversione fisso) e gli Stati membri non partecipanti convertiranno i nuovi importi in euro nelle rispettive monete nazionali, al tasso applicabile alla data del riesame, per un periodo di cinque anni.

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                        |
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>MERCATO INTERNO</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: Proprietà intellettuale</b>        |                        |

**A. DESCRIZIONE**

1. L'atto legislativo comunitario interessato è il regolamento n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

**B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO****Riferimenti all'ecu**

2. A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro. I riferimenti all'ecu non pongono, nella fattispecie, alcun problema di interpretazione.
3. In maniera alquanto inusuale, l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che la conversione fra l'ecu e la peseta sia calcolata sui tassi di cambio fissati quotidianamente dalla Commissione. Nell'ipotesi in cui la Spagna adotti l'euro, tale norma diventerà inoperante poiché non vi saranno più tassi di cambio da determinare quotidianamente ma varrà solo il tasso di conversione fissato irrevocabilmente e una volta per tutte il 1° gennaio 1999. Nell'ipotesi contraria, la norma di conversione resterà applicabile e continuerà a determinare il tasso ufficiale fra gli importi in euro di cui al regolamento e gli importi da corrispondere in peseta ai sensi del regolamento stesso.

**C. AZIONI E CALENDARIO**

4. Non si richiedono azioni legislative a livello comunitario.

| <b>PASSAGGIO ALL'EURO</b><br><i>Legislazione comunitaria</i> |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SETTORE</b>                                               | <b>FISCALITA' INDIRETTA</b> |
| <b>NORMATIVA INTERESSATA: IVA e accise</b>                   |                             |

**A. DESCRIZIONE**

1. La Sesta direttiva 77/388/CEE (modificata dalle direttive 91/680, 92/111 e 95/7) istituisce il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La direttiva 69/169 (modificata da ultimo dalla direttiva 94/4) istituisce il regime delle franchigie viaggiatori.

La direttiva 78/1035 (modificata da ultimo dalla direttiva 85/576) determina le franchigie fiscali per le piccole spedizioni, mentre la direttiva 83/181 (modificata da ultimo dalla direttiva 88/331) disciplina l'esenzione all'importazione.

La direttiva 79/1072 determina le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese.

Le direttive 92/80, 92/82, e 92/84 fissano le aliquote sui tabacchi lavorati, gli oli minerali e le bevande alcoliche.

**B. OSSERVAZIONI**

2. L'articolo 31 della direttiva 77/388 contiene una regola di arrotondamento a norma della quale, per calcolare il controvalore in moneta nazionale degli importi fissati dalla direttiva stessa, è possibile arrotondare fino al 10%, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione. Tali disposizioni restano in vigore poiché la logica cui rispondono (ossia la necessità di ottenere cifre tonde in moneta nazionale) vale anche durante il periodo di transizione. Alla fine di tale periodo, gli Stati membri partecipanti dovranno comunque integrare nelle rispettive legislazioni gli importi in euro previsti dalla direttiva, poiché le rispettive monete nazionali non avranno più corso legale e le regole di arrotondamento non avranno più ragion d'essere.

D'altro canto, l'articolo 28 quaterdecies della stessa direttiva stabilisce che per la conversione di taluni importi si utilizzino i tassi di cambio applicabili ad una data storica (il 16 dicembre 1991). Oggetto di tale disposizione sono degli importi minimi (tassazione di acquisti intracomunitari, elenchi ricapitolativi semplificati) o degli importi comunitari (tassazione delle vendite a distanza). Visto che l'articolo 28 quaterdecies non prevede norme di revisione, per il periodo di transizione continueranno ad applicarsi gli importi in moneta nazionale. In assenza di misure legislative specifiche, tale situazione si protrarrà per i paesi partecipanti anche dopo il passaggio definitivo all'euro, previsto per il 1° gennaio 2002, il che determinerà importi diversi (tutti espressi in euro) per ciascuno dei paesi della zona euro. Occorrerà dunque prendere debite misure per parare a tale situazione e garantire che i paesi partecipanti adottino gli importi in euro previsti dalle direttive. Al contempo, sarebbe altresì